



COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DI VB

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31

OGGETTO:

Adozione variante parziale n. 23/2015 ai sensi del comma 5, art. 17 della LUR di adeguamento normativo alla L.R. n°3/2015 capo II, semplificazioni in materia di turismo - monetizzazione degli standards urbanistici per spazi pubblici e per parcheggi privati. ESEC. IMM.

L'anno duemilaquindici addì tredici del mese di ottobre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, in Piazza Municipio n. 1 convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CORSI STEFANO - Presidente	Sì
2. SCHRANZ MARIAROBERTA - Consigliere	Sì
3. TOMOLA MAURO - Consigliere	Sì
4. SCHRANZ PAOLO - Consigliere	Sì
5. IACCHINI KATIA - Consigliere	Giust.
6. HOR COSTANTINO ITALO - Consigliere	Sì
7. BALMETTI SIMONE - Consigliere	Giust.
8. BOLDINI GIOVANNA - Consigliere	Sì
9. MARONE ROBERTO - Consigliere	Sì
10. BETTOLI FAUSTO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti: 7	
Totale Assenti: 3	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultano Assenti giustificati i Sigg: IACCHINI Katia, BALMETTI Simone e BETTOLI Fausto

Assiste ex art. 46 del Regolamento Consiliare il Vice Sindaco, Dott. Gramatica, Assessore non consigliere.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CORSI STEFANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Alle ore 20:35 entra il Consigliere Balmetti Simone, pertanto Consiglieri presenti n. 8 Consiglieri assenti n. 2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. da ultimo modificata dalla Legge regionale n. 3 del 11 marzo 2015, nonché le altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia, nonché il Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, ed il Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015;

Visto il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G. vigente n. 23/2015, redatto ai sensi dell'art.17, comma 5 e 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i., acquisito a protocollo comunale in data 09/10/2015, PG n. 4378, a firma dell'arch. Piero Piana iscritto all' Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e del VCO, Numero Iscrizione 1212 sezione A, in qualità di Architetto - libero professionista, Partita I.V.A. n. 01940700030, con sede legale in Domodossola (Prov.VB) via Scaciga della Silva n. 11 (C.A.P.28845), costituito da:

- A.VP.23: RELAZIONE ILLUSTRATIVA (VP23 2015 - Relazione--.pdf.p7m)
- B.VP.23 MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE N.T.A. (B_NdiA coordinato_Var_23 evidenziato.pdf.p7m)
- NORME DI ATTUAZIONE (B_NdiA coordinato_Var_23.pdf.p7m)

Dato atto che i contenuti della presente variante sono specificati negli elaborati di progetto come sopra elencati che pertanto formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che:

(* in ordine ai riferimenti ed estremi di approvazione del piano regolatore generale vigente e delle successive varianti generali, strutturali e parziali *)

- il Comune di Macugnaga è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, regolarmente approvato con D.G.R. n. 99-39635 in data 11.12.1984, successivamente variato, nel rispetto dei disposti fissati dagli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni e delle indicazioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989, con una Variante di revisione, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 14 in data 4.3.1999 e n. 11 in data 4.4.2001, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2002, n. 1-5187 (Bollettino Ufficiale n. 07 del 14/02/2002);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/06/2003, è stata approvata la prima variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma art. 17 della L.R. 56/77;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/06/2003 è stata approvata la seconda variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma art. 17 della L.R. 56/77;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2004 è stata approvata la terza variante parziale ai sensi del settimo comma art. 17 della L.R. 56/77;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/06/2003 è stata adottata la quarta variante parziale ai sensi del settimo comma art. 17 della L.R. 56/77, poi revocata con delibera del consiglio comunale n. 20 del 27/04/2004;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/04/2004 è stata adottata la quinta variante strutturale ai sensi del quarto comma art.17 della L.R.56/77, cui non ha mai fatto seguito l'approvazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2004 è stata approvata la sesta variante non variante ai sensi dell'ottavo comma art. 17 della L.R. 56/77;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/06/2004 è stata approvata la settima variante non variante ai sensi dell'ottavo comma art. 17 della L.R. 56/77;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 in data 30.6.2004 è stata adottata preliminarmente l'ottava variante strutturale ai sensi del quarto comma art.17 della L.R.56/77, adottata in forma definitiva con deliberazione consiliare n.48 in data 10.11.2004, successivamente confluita con la dodicesima variante strutturale "in itinere", adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27/07/2006;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2005 è stata approvata la nona variante parziale ai sensi del settimo comma art. 17 della L.R. 56/77;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 09/12/2004 è stata approvata la decima variante non variante ai sensi dell'ottavo comma art. 17 della L.R. 56/77;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/05/2005 è stata approvata l'undicesima variante non variante ai sensi dell'ottavo comma art. 17 della L.R. 56/77;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/03/2011 è stata definitivamente adottata la dodicesima variante strutturale "in itinere" ai sensi del quarto comma art.17 della L.R.56/77, approvata con D.G.R. n. 27-2934 del 28/11/2011, pubblicata B.U.R. n. 49 del 07/12/2011, unitamente all'ottava variante strutturale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 24/11/2006 è stata approvata la tredicesima variante non variante ai sensi dell'ottavo comma art. 17 della L.R. 56/77;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2009 è stata approvata la quattordicesima variante non variante ai sensi dell'ottavo comma art. 17 della L.R. 56/77;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 22/12/2010 è stata approvata la quindicesima variante parziale ai sensi del settimo comma art.17 della L.R. 56/77, parzialmente annullata in autotutela con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 29 novembre 2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/09/2011 è stata approvata la sedicesima variante non variante ai sensi dell'ottavo comma art.17 della L.R. 56/77;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 04/04/2013 è stata approvata la diciassettesima variante parziale ai sensi del settimo comma art.17 della L.R. 56/77;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 24/04/2013 è stata approvata la diciottesima variante ai sensi dell' art.17 della L.R. 56/77 che non costituisce variante, ai sensi dell'art.17, comma 9° della L.R. 56/77 come sostituito dall'art. 34 comma 13° della legge regionale n. 3 del 25 marzo 2013;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 25/07/2014 è stata approvata la diciannovesima variante parziale ai sensi del quinto comma art.17 della L.R. 56/77;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 30/09/2014 è stata approvata la ventesima variante ai sensi dell' art.17 della L.R. 56/77 che non costituisce variante, per correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- In esecuzione al verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.96 del 06/10/2015 è in corso di pubblicazione la Variante n. 21 Semplificata, ex art. 17 bis della LUR, per la realizzazione della seguente opera pubblica: "Lavori di realizzazione di un'eco-piazzola per la posa di contenitori di raccolta dei rifiuti solidi urbani";
- con deliberazione del Consiglio comunale n.22 del 25/06/2015 è stata approvata la modificazione al PRG, ai sensi dell'art.17, comma 12, lett. g) e comma 13 della L.R. 56/77 e s.m.i., che non costituisce variante (n. 22/2015)

(* in ordine all'attestazione delle modificazioni introdotte in sede di approvazione del piano regolatore generale o delle sue varianti generali o strutturali siano state recepite nel piano regolatore generale vigente (art. 17, comma 5, lettera a *))

- con l'approvazione della dodicesima variante strutturale "in itinere" ai sensi del quarto comma art.17 della L.R.56/77, approvata con D.G.R. n. 27-2934 del 28/11/2011, pubblicata B.U.R. n. 49 del 07/12/2011, e modifiche "ex officio", lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Macugnaga (VB) è adeguato ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I), approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2012 sono stati approvati gli elaborati della dodicesima variante strutturale "in itinere", coordinati con le modifiche introdotte "ex officio" specificatamente riportate nell'allegato "A" alla deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2011, n. 27-2934, ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della l.r. n.56/77 e s.m.i.;

(* in ordine alla descrizione dei contenuti della variante *)

[...] "2. - DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

2.1. DEFINIZIONI TECNICHE DESTINAZIONI D'USO

La Variante prevede una modifica alle norme di attuazione, con una modifica all'art 4 commi 23 e 24 per adeguarle alle destinazione d'uso ora previste dalla L.R. n°3/2015 capo II- semplificazioni in materia di turismo.

2.2 EDIFICI GIÀ AD USO RESIDENZIALE

Si prevede una armonizzazione tra quanto previsto nel regolamento edilizio standard e le norme, ovvero l'adeguamento alla pendenza massima della copertura al 70%

2.3 CLASSE RT/A - STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ESISTENTI

Vengono altresì modificate le destinazioni d'uso consentite nelle strutture turistico ricettive esistenti, in particolare nelle aree RT/A1 si prevede la possibilità oltre alle destinazioni strettamente alberghiera (lett a 2° comma art. 5 della LR 3/2015) viene ammessa anche la residenza turistico alberghiera (lett b 2° comma art. 5 della LR 3/2015) facendo rimando ai contenuti della LR 03/2015

2.4 MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI PER SPAZI PUBBLICI E PER PARCHEGGI PRIVATI.

Viene inserito l'art 58 bis che prevede la monetizzazione degli standard a parcheggio in determinati casi, rimandando a futuro e specifico regolamento la sua disciplina.

Evidentemente, le varianti di cui sopra rappresentano un adeguamento della classificazione più coerente allo stato reale, non prevedono consumo di suolo, non sottraggono porzioni territoriali all'attività agricola e/o alla

*naturalità." [...]" (cfr. **paragrafo 2** dell'elaborato "A VP.23: RELAZIONE ILLUSTRATIVA" PG. n.4378 del 09/10/2015 allegata alla presente)*

(* in ordine alla motivazione del pubblico interesse della variante *)

- come rilevabile dalla delibera GC n. n. 18 del 16/03/2015 che ha avviato l'iter della presente variante, al fine di favorire la riapertura delle attività turistico-ricettive esistenti sul territorio comunale, con la possibilità di diversificare l'attività ricettiva, nei limiti comunque della destinazione alberghiera (azienda alberghiera come definiti e disciplinata dalla suddetta L.R. n.14/1995 e s.m.i.), ha ritenuto necessario prevedere la possibilità di ampliare la destinazione d'uso ammissibile per le strutture turistico-ricettive esistenti, individuate all'Art. 41 delle N.T.d.A., Sottoclasse RT/A1 (destinazione esclusivamente alberghiera), dell'attuale voce 24c1 integrando le destinazioni d'uso come definita al punto 24 voce 24c3 dell'Art. 4 delle medesime Norme di Attuazione e le destinazioni escluse, nei limiti quindi dell'attività consentite per le aziende alberghiere, come disciplinata dalla citata L.R. n.14/1995 e s.m.i.; si è quindi operato un aggiornamento/revisioni delle definizioni di cui ai commi 23.e e 24.c dell'art.4 con la L.R. n. 3/2015, disciplinando le tipologie ammissibili previste all'art 6 della LR n°3/2015 con esclusione della lett g), anche per la Sottoclasse RT/A2; si rimanda infine all'adozione di apposito regolamento attuativo la disciplina delle attività di somministrazione e preparazione collegate alle aziende alberghiere;

- nel corso dell'iter di elaborazione della variante si è inoltre ravvisata la necessità di adeguamento dell'art.34 per uniformità alle disposizioni del regolamento edilizio vigente in materia di pendenze minime e massime delle coperture, ai fini del convenzionamento delle aree a parcheggio pubblico dell'art. 58, si è eliminata la limitazione alla sola destinazione d'uso terziaria degli insediamenti, e si è previsto, in tema di monetizzazione parcheggi, la possibilità di disciplinare, con idoneo regolamento da adottarsi a cura del Comune, i casi in cui le convenzioni e/o gli atti di obbligo degli strumenti urbanistici esecutivi e/o dei permessi di costruire potranno prevedere, in alternativa totale o parziale alla cessione, che i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma, commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione, nei casi previsti dall'art. 21 comma 4 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., ovvero ove ricorrano ragioni di oggettivo impedimento nella realizzazione di parcheggi privati ai sensi dell'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dal comma 9 dell' art. 12 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

(* in ordine alle CONDIZIONI DI CLASSIFICAZIONE *)

La variante viene classificata come parziale in quanto:

[...] "Come rilevabile dalla descrizione esposta, le modifiche da introdurre al P.R.G.C. attraverso la presente Variante VP23 non presentano i caratteri indicati nei commi 3 (varianti generali) e 4 (varianti strutturali) dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s. m. e i., pertanto la variante da adottarsi può essere definita "Variante Parziale" nel rispetto della procedura prevista dal comma 5 del citato art. 17 Le previsioni insediative oggetto della variante interessano aree interne o contigue a nuclei edificati dotate di opere di urbanizzazione primarie collegate funzionalmente con quelle comunali, come disposto al 6° comma dell'art. 17 .La variante in oggetto soddisfa altresì tutte le condizioni previste dal 5° comma dell'art. 17 della L.R.56/77 (così come da ultimo sostituito dall'art. 34 della L.R. 3/2013); in particolare, essa:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per meno di 0,50 mq per abitante nel rispetto dei valori minimi di cui alla Lr: 56/77 s.m.i
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per meno di 0,50 mq per abitante nel rispetto dei valori minimi di cui alla Lr: 56/77 s.m.i
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente (più precisamente, non incide sulla capacità insediativa residenziale)
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità) previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

i) La presente variante non modifica le quantità delle aree a standards, anche con riferimento al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate, non consente aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga rispetto al PRG vigente.

(cfr. **paragrafo 3** dell'elaborato "A VP.23: RELAZIONE ILLUSTRATIVA" PG. n.4378 del 09/10/2015 allegata alla presente) ed inoltre, come si evince dal PROSPETTO DATI QUANTITATIVI /PARAMETRI COMMA 5, ART. 17 L.R. 56/77 SMI integrato nella medesima relazione, la presente variante parziale non apporta alcuna variazione sulla Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22, ex art. 17, comma 5, lett. c/d), sulla Capacità insediativa residenziale, ex art. 17, comma 5, lett. e), e neppure sulle Superfici territoriali relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, ex art. 17, comma 5, lett. f);

(* in ordine alla dichiarazione di conformità con gli strumenti di pianificazione sovraordinati (art. 17, comma 2 *)

[...]“Gli strumenti urbanistici sovra ordinati a cui fare riferimento sono: il Piano Territoriale Regionale (PTR) il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), il Piano Territoriale Provinciale (PTP) del VCO. Il P.P.R. della Regione Piemonte è stato adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 53-11975 del 04/08/2009 e con medesimo atto viene inoltre stabilito che non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'art. 134 del Codice, interventi in contrasto con le prescrizioni degli art. 13 – 14 – 16 –18 – 26 – 33, le quali sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'art. 143, comma 9, del Codice stesso.

Il Piano, a seguito delle numerose osservazioni pervenute nelle fasi di pubblicazione e consultazione da parte dei soggetti a vario titolo interessati e in riferimento alle richieste formulate con il parere motivato, è stato sottoposto ad un processo di revisione ed integrazione dei contenuti che ha comportato una nuova adozione.

Il nuovo PPR è stato adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015. Dalla data di adozione non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio interventi in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di Attuazione del Piano e con quelle specifiche dettate per i beni di cui agli articoli 136 e 157 del Codice, dettagliate nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici, in quanto le prescrizioni sopra citate sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9 del Codice stesso. Il P.T.R. è stato approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21/07/2011; la pianificazione locale deve garantire la coerenza con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni contenute all'art. 10 delle NTA del P.T.R. stesso; sono fatti salvi comunque i contenuti degli articoli 7,8,9,10,11,18bis e 18 ter delle Norme di Attuazione del P.T.R. approvato con D.C.R. n. 388-9126 del 19/06/1997 che continuano ad applicarsi fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale.

Per quanto riguarda invece il P.T.P., la provincia del Verbano Cusio Ossola ha adottato tale strumento mediante delibera del Consiglio Provinciale n°25 del 02/03/2009; essendo passati tre anni dalla data di adozione le misure di salvaguardia sono decadute il 02/03/2012 (art. 58 L.R. 56/77). Si ritiene che la presente Variante, per gli specifici contenuti e per l'estensione delle aree

interessate, non sia in grado di influenzare, in via diretta nè indiretta, altri piani e programmi, più precisamente:

- la Variante risulta conforme ai suddetti strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica esaminati;

- per quanto riguarda la conformità ai piani settoriali:

a) la Variante non è in contrasto con Piani settoriali comunali e non ha ricadute sull'attuazione degli stessi;

b) il Comune di Macugnaga non è a conoscenza dell'esistenza di piani approvati da altri enti che potrebbero avere influenza sulla Variante o che potrebbero subire ricadute in seguito all'attuazione della stessa"[...]

(cfr. **paragrafo 6.** dell'allegato "A VP.23: RELAZIONE ILLUSTRATIVA" PG. n.4378 del 09/10/2015 allegata alla presente)

(* in ordine al processo di valutazione (art. 17, c. 11 della L.R. 56/77 e s.m.i. – D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 *)

La presente variante parziale non è stata esclusa dal processo di valutazione di VAS in quanto non rientra nei casi espressamente indicati dall'art. 17, comma 11, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive modifiche ed integrazioni;

- con delibera di Giunta comunale n. 82 del 28/07/2015 si è provveduto all'avvio della procedura di VAS, fase di verifica di assoggettabilità, sulla previsione di variante parziale al PRG vigente (che assumerà l'ordine cronologico n. 23/2015);

-con documentazione acquisita in formato elettronico a protocollo comunale in data 04/08/2015, e registrata al n. 3442, sono pervenuti gli elaborati preordinati alla verifica di VAS, a firma dell' Arch. Piero PIANA con studio professionale in Via Scaciga della Silva, 11 a Domodossola (VB);

- con nota a firma dell'Organo Tecnico Comunale, competente in materia di VAS, del 20/08/2015, prot. 3659, è stato avviato il relativo procedimento Amministrativo con contestuale convocazione della conferenza dei servizi (posticipata con successiva nota comunale prot. n.3802 del 01/09/2015) allo scopo di avviare la fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 4/2008 e della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008;

- con verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 24 settembre 2015, l'Organo Tecnico Comunale competente in materia di VAS, sulla base dei pareri pervenuti, e dall'approfondimento dei temi segnalati, conclude rilevando che la posizione prevalente sul presente procedimento, ad oggi, è che la variante al P.R.G. n. 23/2015 NON SIA DA ASSOGGETTARE A PROCESSO VALUTATIVO DI VAS, proponendone quindi la sua esclusione, fatto salvo l'acquisizione del parere di competenza da parte Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette della Regione Piemonte, da integrarsi in sede di redazione del parere conclusivo in materia di V.A.S. da parte dell'OTC;

- con nota qui pervenuta la Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Biodiversità e Aree naturali, quale Settore regionale competente in materia di Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette, protocollo n.32106/A16.01A del 02/10/2015 (a protocollo comunale n.4277 del 02/10/2015), trasmessa in riscontro a nota comunale prot. 4123 del 23/09/2015, comunica che la variante urbanistica oggetto del presente procedimento di verifica non sia da sottoporre alla procedura di Valutazione d'Incidenza in ambito VAS ai sensi dell'art. 44 della L.R. n.19/2009;

- l'Organo Tecnico Comunale competente in materia di VAS, istituito con D.G.C. n. 15 del 30/01/2014 e di cui all'art. 7 della L.R. n.40/98 e s.m.i., ha prodotto il "Parere in materia di Valutazione Ambientale Strategica", sottoscritto in data 05/10/2015 e registrato a protocollo comunale n.4316 del 06/10/2015, con il quale si propone l'esclusione della fase di Valutazione Ambientale Strategica della Variante parziale al P.R.G. n.° 23/2015 del Comune di Macugnaga, fatti salvi gli approfondimenti di cui ai pareri pervenuti dagli Enti coinvolti, come sopra richiamati, demandati alle successive fasi di pianificazione e progettazione della variante urbanistica;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.94 del 06/10/2015 sono stati quindi approvati gli elaborati preordinati alla verifica di VAS, a firma dell' Arch. Piero PIANA con studio professionale in Via Scaciga della Silva, 11 a Domodossola (VB), qui pervenuti e registrati a protocollo comunale n.3442 del 04/08/2015, costituiti da:

- Verifica di Assoggettabilità alla VAS

- Testo delle Norme Tecniche di Attuazione, con evidenziate le parti oggetto di modifica

- Testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione

nonché approvato il "Parere in materia di Valutazione Ambientale Strategica", registrato a protocollo comunale n.4316 in data 06/10/2015, redatto dall'Organo Tecnico Comunale in data 05/10/2015, di cui all'art. 7 della L.R. n.40/98 e s.m.i., ed è stato infine stabilito pertanto di escludere dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, per le motivazioni infra riportate, la proposta di variante parziale n. 23/2015 al PRG vigente, ai sensi dell'Art. 17 comma 5 della L.R. n.56/77 e s.m.i., di rilevanza esclusivamente normativa, attinente alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione, ritenendo assolti gli obblighi in materia;

DATO ATTO che, in ottemperanza alle indicazioni della DGR 12-8931 del 09.06.2008 – Allegato II "Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica", il provvedimento di verifica di cui sopra è stato pubblicato sul sito Web del Comune di Macugnaga e trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale consultati.

PRESO ATTO della VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE SCELTE URBANISTICHE CON IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA di cui al paragrafo 4 dell'allegato "A VP.23: RELAZIONE ILLUSTRATIVA" PG. n.4378 del 09/10/2015 allegata alla presente, dalla quale si rileva non sono previste modifiche alla zonizzazione acustica rispetto al Piano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 27/07/2006;

RITENUTO di non procedere alla predisposizione di relazioni specifiche in merito agli aspetti geologici-tecnici in quanto le aree oggetto di variante risultano già classificate e non sono previste trasformazioni che possano incidere sulle stesse;

PRESO ATTO che la presente variante parziale al PRGC, con riferimento alle parti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

Tutto ciò premesso e considerato;

ATTESO che il presente schema di deliberazione di Consiglio Comunale è stato pubblicato sul sito informatico del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 39 del D.lgs 33/2013;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili competenti, resi ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 T.U.E.L.;

VISTA la L.R. n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.

VISTO il Dlgs 33/2013

VISTI il D. Lgs. n.152/06 e s.m.i. e la D.G.R. n.12-8931 del 9 giugno 2008.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.7 ed 1 astenuta (Cons. Boldini Giovanni) espressi nei modi di Legge

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione della presente delibera.
2. **di ADOTTARE** ai sensi dell'art. 17, comma 5 e 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante Parziale n.23/2015 al P.R.G.C. vigente, costituita dagli elaborati che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, acquisiti a comunale in data 09/10/2015, PG n. 4378, a firma dell'arch. Piero Piana iscritto all'

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e del VCO, Numero Iscrizione 1212 sezione A, in qualità di Architetto - libero professionista, Partita I.V.A. n. 01940700030, con sede legale in Domodossola (Prov.VB) via Scaciga della Silva n. 11 (C.A.P.28845), costituiti da:

1. A VP.23: RELAZIONE ILLUSTRATIVA (VP23 2015 - *Relazione--.pdf.p7m*)
2. B.VP.23 MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE N.T.A. (*B_NdiA coordinato_Var_23 evidenziato.pdf.p7m*)
3. NORME DI ATTUAZIONE (*B_NdiA coordinato_Var_23.pdf.p7m*)

3. **DI DARE ATTO** che la presente variante parziale è stata sottoposta alla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS e la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.94 del 06/10/2015, in qualità di l'Autorità competente alla VAS, ha escluso la presente variante parziale dal processo di Valutazione ambientale strategica (VAS).
4. **RECEPIRE ED APPROVARE** le risultanze di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.94 del 06/10/2015, e tutti gli atti ivi richiamati, salvaguardando in ogni caso il fondamentale principio di separatezza tra l'organo, ovvero articolazione interna della stessa Amministrazione procedente, individuato quale autorità preposta alla VAS, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'organo individuato per l'adozione dei provvedimenti conclusivi, quale autorità procedente, che recepisce, adotta o approva il piano o il programma, ai sensi della D.G.C. n. 15/2014;
5. **DI DARE ATTO** che la presente Variante parziale con riferimento all'arco di validità del PRG vigente e alle modificazioni introdotte in sede di approvazione :
 - a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per meno di 0,50 mq per abitante nel rispetto dei valori minimi di cui alla Lr: 56/77 s.m.i
 - d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per meno di 0,50 mq per abitante nel rispetto dei valori minimi di cui alla Lr: 56/77 s.m.i
 - e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente (più precisamente, non incide sulla capacità insediativa residenziale)
 - f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità) previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive
 - g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modifica ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
 - i) La presente variante non modifica le quantità delle aree a standards, anche con riferimento al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate, non consente aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga rispetto al PRG vigente.
6. **DI PRENDERE ATTO**, come precisato in premessa e nei documento tecnici come sopra approvati, che la presente variante non apporta alcuna variazione sulla Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22, ex art. 17, comma 5, lett. c/d), sulla Capacità insediativa residenziale, ex art. 17, comma 5, lett. e), e neppure sulle Superfici territoriali relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, ex art. 17, comma 5, lett. f), e che pertanto non viene allegato il prospetto numerico previsto dall'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 in quanto non è prevista alcuna variazione delle suddette quantità;

7. **DI DISPORRE** che la presente delibera sia pubblicata sul sito informatico del Comune di Macugnaga ed all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di trenta giorni consecutivi precisando che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione sarà possibile per chiunque formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse riferite agli ambiti ed alle previsioni della variante
8. **DI STABILIRE** che non saranno soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni.
9. **DI DARE ATTO** che la variante adottata con il presente provvedimento è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
10. **DI DARE SEGUITO** ai successivi adempimenti previsti dalla L.R. 5.12.1977, n.56 e s.m.i. e dal Dlgs 33/2013..

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

Con voti favorevoli n.7 ed 1 astenuta (Cons. Boldini Giovanni) espressi nei modi di Legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
CORSI Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
VERBALIZZANTE
Dott. Giovanni Boggi

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio, nella sede del Comune, oggi 21.10.2015 e vi rimarrà per trenta giorni consecutivi, fino al 19.11.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Boggi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13.10.2015

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Macugnaga , 21.10.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni Boggi